



**CONSIGLIO DI BACINO
SINISTRA PIAVE**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI**

(ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 6 del 2 luglio 2015 e
con modifiche
approvate con deliberazioni dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 7 del 21 aprile 2016,
n. 22 del 22 novembre 2016, n. 12 del 18
dicembre 2020, n. 5 del 29.04.2022, n. 12 del
30.05.2022, n. 19 del 14.12.2024 e n. 4 del 28
aprile 2025



SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I	2
PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ED ELEMENTI DELLA TARIFFA	2
Art. 1: Oggetto del regolamento	2
Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa	2
Art. 3: Definizioni	3
Art. 4: Soggetti passivi	6
Art. 5: Obbligazione tariffaria	8
Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa	8
Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 8: Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali	10
Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili	13
Art. 11: Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 12: Esclusioni ed esenzioni	15
Art. 13: Avvio al recupero di rifiuti urbani	16
Art. 14: Riduzioni	17
Art. 15: Tariffa per le attività di agriturismo	20
Art. 16: Manifestazioni ed eventi	20
Art. 17: Tariffa per attività mercatali	21
CAPO II	22
GESTIONE DELLA TARIFFA	22
Art. 18: Comunicazione di attivazione del servizio	22
Art. 19: Comunicazione variazione o cessazione del servizio	22
Art. 20: Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	23
Art. 21: Banche dati	24
Art. 22: Riscossione	24
Art. 23: Riscossione coattiva	25
Art. 24: Controllo	26
Art. 25: Rimborsi e rettifiche	28
Art. 26: Violazioni e penalità	28
Art. 27: Interessi moratori	30
Art. 28: Costi di elaborazione e notifica	30
Art. 29: Rateizzazione	30
Art. 30: Trattamento dati	31
Art. 31: Contenzioso	32
CAPO III	32
ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI	32
Art. 32: Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni	32
Art. 33: Adeguamenti normativi	33
Allegato A	34
Allegato B	34
Allegato C	35

CAPO I

PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 668.
2. La disciplina della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La Tariffa corrispettiva viene esercitata nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): sono pertanto fatti salvi i provvedimenti adottati da tale Autorità nell'esercizio delle competenze regolatorie previste dall'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e al tributo provinciale art. 19 D.Lgs. 504/1992, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.
3. La tariffa, ai sensi dell'art. 1, c. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è da considerarsi il corrispettivo dovuto dall'utenza per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.



4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata a copertura dei costi fissi ed indivisibili del servizio.
5. La tariffa è determinata dall'Assemblea del Consiglio di Bacino sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. n. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed è applicata e riscossa, ai sensi del comma 668 del predetto art. 1 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più importanti, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, sono evidenziate di seguito. In caso di modifica normativa, varranno le definizioni di legge come di volta in volta modificate:
 - a) Consiglio di Bacino: l'ente intercomunale preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;
 - b) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari;
 - d) gestore: il soggetto che, in quanto affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani svolge i servizi di gestione integrata, applica e riscuote la tariffa corrispettiva;
 - e) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare il flusso dei rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, al fine di facilitarne il trattamento specifico volto al recupero della materia.
 - f) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - g) spazzamento: l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - h) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati

- altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- i) recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
 - j) riciclaggio o riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - l) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - m) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - n) spazzamento: l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero neve dalla sede stradale e sue pertinenze.
 - o) compostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma gestiti direttamente dall'utente.
 - p) utente: persona fisica o giuridica che occupi, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
 - q) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni del bacino. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
 - r) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;

- s) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalla civile abitazione;
- t) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- u) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- v) ambito territoriale ottimale: ai sensi dell'art. della L.R. Veneto n. 52/2012 è il territorio regionale;
- w) bacino: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi come da individuazione con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014;
- x) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività adibite ai servizi di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e la relativa tariffazione seguendo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- y) raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti: sistema di acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall'utenza mediante rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID (tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, quali, ad esempio, il transponder);
- z) porta a porta "spinto": sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa, organico, carta/cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- aa) servizio telefonico: è il servizio telefonico che permette all'utente di mettersi in contatto con il proprio gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, e per ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto; il gestore del servizio, al fine di consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, predispone un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza nelle forme e modalità indicate nella carta della qualità dei servizi;
- bb) sportello fisico: è un punto di contatto sul territorio, che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;

- cc) parte fissa della tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- dd) parte variabile della tariffa: comprende i costi di esercizio rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- ee) Ecocentro - Centro di Raccolta – Card (Centro Attrezzato Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; è un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili.
- ff) Carta della qualità: è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- gg) TQRIF: è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Allegato A alla deliberazione Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif;
- hh) TITR: è il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF.

Art. 4: Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta in via principale da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o dal domicilio.
2. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente ne comporta l'assoggettamento alla tariffa, salvo quanto previsto dall'art. 12.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

- per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o secondo i criteri di cui all'art. 26;
 - per le utenze non domestiche il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono o secondo i criteri di cui all'art. 26.
4. In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
 5. La tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tal fine non si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia stato cessato il servizio di energia elettrica, con la contestuale autocertificazione da parte dell'utente di non usufruire dell'immobile.
 6. Qualora gli immobili non siano allacciati ai servizi pubblici e tuttavia godano di servizi autonomi (es. energia elettrica da fotovoltaico) e siano agibili, sono assoggettati alla tariffa eventualmente con le riduzioni tariffarie previste dal presente regolamento.
 7. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 4, comma 1, in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.
 8. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, (abitazioni e relative pertinenze) compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato/dato in uso/comodato per un periodo stagionale, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario, fatti salvi casi ed esigenze particolari valutati dal gestore del servizio.
 9. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (ad esempio, residence, bed and breakfast, e simili) la tariffa è dovuta da colui che gestisce l'attività; tali utenze sono considerate utenze non domestiche.
 10. In caso di occupazione abusiva è responsabile in solido con i titolari di diritti reali e/o obbligatori l'occupante i locali o le aree scoperte dell'obbligazione tariffaria sui medesimi locali ed aree scoperte.
 11. Nel caso di sub-affitto il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
 12. Sono irrilevanti e non opponibili patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli definiti dal presente regolamento.

Art. 5: Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo ed è determinata dai criteri e modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione, nei termini di cui agli artt. 18 e 19, debitamente documentata.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria cessa dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.
4. In caso di omessa comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso o per azione di recupero d'ufficio.
5. La tariffa è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile, avvengono sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio integrato dei rifiuti urbani.
2. La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di gestione dei rifiuti urbani. Eventuali differenze saranno recuperate con imputazione nel piano finanziario dell'annualità successiva o successive.
3. Sulla base delle politiche e delle strategie individuate e attuate dal Consiglio di Bacino volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, il gestore redige e trasmette ogni anno al Consiglio di Bacino la proposta relativa al piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

per l'anno successivo, corredato da una proposta di articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e dalla normativa vigente; unitamente al metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa, nelle sue parti fissa e variabile, in relazione ad ogni tipologia di utenza, alla luce del presente regolamento e del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

4. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del proprio bilancio di previsione, le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
6. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissa ed una variabile. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario di cui al precedente comma 1.
7. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti nel seguente modo:
 - in caso di perdita o danno parziale o completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è calcolata come segue:
 - la quota fissa è ripartita sulla base del numero di utenze domestiche attivate e sulla base del numero dei componenti dei nuclei familiari delle utenze, secondo la classificazione della tabella di cui all'allegato A del presente regolamento;
 - la quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate (numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile), applicando un numero minimo annuo di svuotamenti (espresso in litri) secondo i valori della tabella di cui all'allegato B al presente regolamento, rapportato al numero dei componenti facenti parte dell'utenza domestica in proporzione al periodo di occupazione.
2. Nel caso di utenze facenti parte di un condominio che utilizzano un cassonetto multiutente la tariffa viene commisurata come di seguito indicato:
 - la quota fissa viene calcolata come indicato al precedente comma;

- la quota variabile viene addebitata al condominio, utilizzando la tariffa unitaria prevista per le utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi sui singoli condomini sulla base delle singole quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.
3. Per le utenze domestiche site in zone non servite dal sistema di raccolta “porta a porta” del rifiuto secco, e dove non è possibile attuare sistemi di raccolta differenti così come previsto dall’art. 13 e 14 del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, la parte variabile della tariffa viene determinata addebitando il volume minimo di conferimento di cui all’allegato “B” del presente Regolamento, con possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 8: Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell’anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso.
2. Il numero dei componenti del nucleo familiare viene determinato in base alle risultanze del registro anagrafe della popolazione.
3. Per la tariffazione si tiene conto della situazione al 1° gennaio dell’anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell’occupazione o della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d’anno, se comunicate nei termini di cui all’articolo 19.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al pagamento dell’obbligazione con vincolo di solidarietà.
5. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestare tramite certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura.
6. Le utenze domestiche non residenti, cosiddette “seconde case” ad uso esclusivo del proprietario, all’interno delle quali non risultano soggetti residenti, o stabilmente domiciliati, si distinguono tra:
 - abitazioni a disposizione di residenti, ovvero le abitazioni tenute a disposizione da parte di proprietari con residenza anagrafica nel medesimo Comune ove insiste l’immobile a disposizione. Per la determinazione della quota fissa della tariffa si considera un nucleo familiare pari a 1;

- abitazione a disposizione di non residenti, ovvero le abitazioni tenute a disposizione da parte di proprietari con residenza anagrafica in un Comune diverso rispetto all'abitazione a disposizione. Per la determinazione della quota fissa della tariffa si considera un nucleo familiare pari a 2, salvo i casi in cui il nucleo familiare del proprietario nell'abitazione di residenza sia composto solo dalla sua persona. In quest'ultimo caso la quota fissa della tariffa viene determinata considerando un nucleo familiare di 1 persona.

7. Per le abitazioni a disposizione sono previste le riduzioni indicate all'art. 14.

8. I seguenti immobili:

- immobili ad uso abitativo destinati a locazione turistica, case per vacanze, Airbnb;
- immobili ad uso abitativo di proprietà di persone giuridiche, all'interno dei quali non risultino soggetti residenti o stabilmente domiciliati;
- immobili ad uso abitativo concessi ad uso foresteria, all'interno dei quali non risultino soggetti residenti o stabilmente domiciliati;

sono tariffati come abitazioni a disposizioni di non residenti, considerando un nucleo familiare pari a 2 e la riduzione del 30% sulla quota fissa della tariffa prevista all'art. 14.

9. Le abitazioni tenute a disposizioni da soggetti residenti o domiciliati stabilmente presso Istituti di cura sono considerate abitazioni a disposizione di residenti.

Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

- la quota fissa è determinata da una componente dimensionale calcolata in relazione alla superficie dell'utenza, secondo le modalità di seguito riportate, e da una componente di servizio determinata sulla base della dotazione volumetrica dei contenitori di rifiuti consegnati alla singola utenza;
- la quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate e specificate al successivo comma 4 del presente articolo.

2. La quota fissa è determinata per la componente dimensionale in base all'appartenenza dell'utenza alla classe di superficie definita come segue:

Classe di superficie	Superficie Catastale	
	da m ²	a m ²
1	1	100

2	101	250
3	251	750
4	751	2.000
5	maggiore di 2.000	

La quota fissa può essere determinata anche in base all'appartenenza a subclassi all'interno delle classi di superficie di cui alla tabella precedente; è ammesso altresì l'utilizzo di apposita funzione che correli la quota fissa alla superficie catastale.

3. La quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, ossia tenendo conto del numero effettivo di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile effettuati nel periodo di riferimento e sulla base della frequenza standard del servizio di raccolta per ciascuna tipologia dei rifiuti recuperabili per il numero e la volumetria dei contenitori in dotazione.
4. Nel caso in cui l'utenza non domestica dichiarata di non voler conferire al servizio pubblico di raccolta una determinata tipologia di rifiuto riciclabile non verrà addebitata in tariffa la quota fissa e variabile prevista per tale tipologia di rifiuto.

Qualora l'utenza non domestica non ritiri alcun contenitore per la raccolta dei rifiuti è in ogni caso tenuta al pagamento della tariffa per la parte fissa determinata con riferimento alla classe di appartenenza o superficie per la componente dimensionale e sulla base della dotazione minima prevista in n. 1 contenitore da 120 litri per il rifiuto secco non recuperabile.

5. Per le utenze non domestiche site in zone servite da modalità di raccolta diverse dal "porta a porta" (esempio: raccolta presso "casette", piazzole a scomparsa o situazioni analoghe), la componente di servizio è calcolata come segue:
 - ✓ per l'utenza non domestica che provvede al ritiro del kit di sacchetti annuale per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile la parte fissa viene commisurata alla volumetria di 60 lt., mentre la parte variabile viene commisurata alla volumetria ritirata;
 - ✓ per l'utenza non domestica che non provvede al ritiro di alcun sacchetto per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile verrà addebitata la parte fissa corrispondente a n. 1 contenitore da 120 lt. per il rifiuto secco.

In particolare a coloro che utilizzano il servizio di raccolta denominato "Savno Point", con apposita dichiarazione dell'utenza sarà bloccato l'accesso ai contenitori delle tipologie di rifiuti non conferite.

6. Nel caso di utilizzo di contenitori condominiali (come previsto dal comma 19 dell'art. 10 del Regolamento di gestione), di servizio di raccolta rifiuti con contenitori mobili – sistema "Savno Point" (come previsto dall'art. 13 del Regolamento di gestione), della

raccolta presso casette in legno (come previsto dall'art. 14 del Regolamento di gestione), la componente di servizio è calcolata in base ad una dotazione predefinita pari a n. 1 contenitore da 120 lt. per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile, per mezzo dei cassonetti in dotazione.

7. Qualora l'utenza non domestica non ritiri alcun contenitore per la raccolta dei rifiuti è in ogni caso tenuta al pagamento della tariffa per la parte fissa determinata con riferimento alla classe di appartenenza o superficie per la componente dimensionale e sulla base della dotazione minima prevista in n. 1 contenitore da 120 litri per il rifiuto secco non recuperabile: in ogni caso all'utenza non domestica viene tariffata la dotazione "standard" prevista all'art. 10 c. 3 del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani consistente in n. 1 bidone carrellato grigio da 120 litri con transponder per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile, salvo l'azienda dimostri, come indicato all'art. 13, di aver avviato a recupero tramite altro operatore il rifiuto secco non riciclabile.

Art. 10: UtENZE non domestiche: locali ed aree tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è la superficie catastale rilevata dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la componente dimensionale della parte fissa determinata ai sensi dell'art. 9 comma 3 con riferimento alla Classe 1A di superficie.
6. Per le utenze non domestiche non occupanti locali, che richiedono di poter conferire i rifiuti urbani, provenienti dall'attività produttiva esercitata, al Centro di Raccolta Comunale, viene applicata la tariffa fissa della sola quota dimensionale pari alla classe di superficie 1B (da < 50 mq a 100 mq).

7. Per le utenze non domestiche non occupanti locali, che richiedono l'attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" domiciliare viene applicata la tariffa relativa ai contenitori richiesti (parte fissa e parte variabile) unitamente alla quota dimensionale pari alla classe di superficie 1A (da 0 mq a 50 mq).

Art. 11: Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche vengono classificate in riferimento alla categoria merceologica secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nella tabella di cui all'allegato C al presente regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante); viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Nel caso di più immobili contigui, ai fini del calcolo della superficie da considerare per la componente dimensionale della parte fissa della tariffa, l'area dell'utenza è ritenuta unica, ovvero è possibile sommare le aree degli stabili, in base a quanto indicato nella visura camerale. In mancanza di indicazioni nella visura camerale, la componente dimensionale della parte fissa della tariffa viene calcolata singolarmente per ciascun immobile, come da assegnazione dei numeri civici.

8. Nel caso in cui un'attività economica o professionale è esercitata all'interno di unità immobiliari adibite a civile abitazione la stessa viene classificata in base alla categoria di cui alla tabella dell'allegato C secondo l'attività esercitata. Nel caso in cui per l'esercizio dell'attività economica o professionale di cui sopra siano sufficienti i contenitori dati in dotazione all'utenza domestica, è dovuta la tariffa per la sola componente dimensionale della parte fissa della tariffa in relazione alla superficie occupata dall'attività economica o professionale all'interno della civile abitazione. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche, salvo i casi previsti dall'art. 10 comma 6 e 7.

Art. 12: Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:
- a) i locali non agibili in base ai vigenti regolamenti edilizi;
 - b) i locali per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare il titolo edilizio o la CILA attestante la data di inizio e fine lavori.
 - c) i locali per i quali è cessato il servizio di energia elettrica, con la contestuale autocertificazione da parte dell'utente di non usufruire dell'immobile (cfr. art. 4 comma 5);
 - d) i locali destinati ad uso non abitativo e le aree, privi di arredi, impianti ed attrezzature, oppure in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive, per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - e) stalle, fienili, serre a terra, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali agricoli, granai, ove si producono rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento;
 - f) le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;

- g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);
 - h) locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, senza lavorazione, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - i) terrazze scoperte e simili;
 - j) cavedi, locali e cortili interni non accessibili
2. Non sono soggetti alla tariffa gli immobili, sia di proprietà che in uso a qualsiasi titolo dei Comuni del Bacino, destinati ad attività istituzionali (sede municipale, uffici decentrati, musei, biblioteche, palestre, centri polifunzionali, magazzini) e non commerciali.
3. Non sono altresì soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13: Avvio al recupero di rifiuti urbani

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, obbligandosi a dimostrare di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
- 3. Al fine di consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 del presente regolamento e quindi conferire a recupero i rifiuti urbani prodotti dalle utenze medesime al di fuori del servizio pubblico devono darne comunicazione preventiva al gestore via PEC utilizzando il modello Allegato A1, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al

presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire i contenitori in uso;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto (per il trasporto e/o il recupero) o idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
5. La mancata o incompleta presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4 entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
 7. La scelta di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal gestore (Allegato A2, da inviare a mezzo PEC) a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
 8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono.

Art. 14: Riduzioni

1. Sono previste riduzioni sulla tariffa nei casi di seguito specificati.

A) Compostaggio domestico

- i. Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%, nel caso in cui venga attuato in area scoperta il recupero della frazione organica dei rifiuti con formazione di terriccio/compost, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, regolamentari e del codice civile.

B) Abitazioni a disposizione

- i. Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti è applicata una riduzione del 30% sulla quota fissa della tariffa.
- ii. Per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti domestici residenti, la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa ridotta del 30%, rapportata a n. 1 occupanti, purché risultino predisposte all'uso e purché l'utente abbia provveduto alla restituzione del contenitore del rifiuto secco non riciclabile fornito dal gestore del servizio. Qualora l'utente non abbia provveduto alla restituzione del contenitore del rifiuto secco non riciclabile fornito dal gestore del servizio, la parte variabile della tariffa sarà commisurata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando la franchigia (espressa in litri) rapportata ad 1 (uno) occupante del nucleo familiare.
- iii. Per le abitazioni tenute a disposizione da utenze domestiche residenti o domiciliate stabilmente presso Istituti di cura la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa ridotta del 30%, rapportata a n. 1 occupanti, purché risultino predisposte all'uso e purché l'utente abbia provveduto alla restituzione del contenitore del rifiuto secco non riciclabile fornito dal gestore del servizio. Qualora l'utente non abbia provveduto alla restituzione del contenitore del rifiuto secco non riciclabile fornito dal gestore del servizio, la parte variabile della tariffa sarà commisurata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando la franchigia (espressa in litri) rapportata ad 1 (uno) occupante del nucleo familiare.

C) Utenze "sparse"

- i. Alle utenze il cui accesso dalla proprietà pubblica (strada pubblica o di uso pubblico) alla proprietà privata, su cui sorge l'abitazione o immobile, sia ad una distanza superiore di 600 m, misurata lungo il percorso stradale, rispetto all'area di posizionamento dei rifiuti (cassonetto, "casetta", piazzola dei bidoni, ...), da dove avviene la raccolta da parte del gestore viene applicata la riduzione della quota fissa del 60%.

D) Utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno

- i. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio

dell'attività, è applicata una riduzione del 30% sulla quota fissa della tariffa. La riduzione si intende estesa anche alle attività stagionali esercitate da Enti, Associazioni e Parrocchie e alle attività commerciali che, pur se autorizzate ad un'apertura annuale, di fatto esercitano per un periodo inferiore ai 183 giorni previa comunicazione da parte del Comune all'ente gestore delle attività interessate.

- ii. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale e continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), la tariffa è calcolata sulla base del periodo effettivo di esercizio dell'attività, su richiesta dell'utente, debitamente documentata dalla licenza/autorizzazione se infra annuale, o previa comunicazione da parte del Comune al gestore se l'autorizzazione all'esercizio prevede l'apertura annuale.

E) Produzione di rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006

- i. Non sono soggette a tariffa le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali così come definiti all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013.
- ii. L'esclusione di cui al precedente comma è riconosciuta alle utenze non domestiche che provvedano ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al modello AS fornendo idonea documentazione e autorizzando il gestore ad accedere ai luoghi oggetto della dichiarazione per verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza del presupposto dell'esclusione.

L'utenza potrà essere riclassificata in una classe di superficie inferiore (al massimo due) rispetto a quella totale attribuita o attribuibile. La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta adeguatamente compilata, dovrà pervenire a mezzo PEC.

Per l'applicazione della riduzione della superficie dal 01.01.2025, la documentazione dovrà pervenire entro il 31.03.2025. Per tutte le comunicazioni successive la riduzione verrà applicata dalla data di ricezione della PEC.

2. Alle scuole riconosciute paritarie e alle scuole non paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuta una riduzione del 50% sul volume dei rifiuti conferiti ai sensi all'art. 9 comma 3.
3. Non sono soggetti alla tariffa fissa, limitatamente alla componente dimensionale di cui all'art. 9 comma 1, primo punto, gli immobili sedi di associazioni aventi tutte le seguenti caratteristiche di volontariato, senza scopo di lucro, non di natura commerciale e con fini di attività sociale. L'utenza dovrà comprovare con apposita documentazione di possedere tutte le suddette caratteristiche.

4. Gli immobili adibiti ad asili (asili nido e/o similari e scuole per l'infanzia) sono esenti dalla quota fissa dimensionale di cui all'art. 9 comma 1, primo punto. Agli stessi viene applicata la riduzione prevista al precedente comma 2.
5. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. La riduzione produce i propri effetti come disciplinato all'art. 19 comma 5. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il gestore del servizio provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 24 e 26. Il gestore del servizio può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 23.
6. Il Consiglio di Bacino potrà approvare appositi regolamenti o delibere che prevedano eventuali riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni.

Art. 15: Tariffa per le attività di agriturismo

Per le utenze non domestiche che esercitano attività agrituristica definite come tali dalla normativa vigente, è riconosciuta una riduzione del 50% della quota fissa della tariffa.

Affinché possa applicarsi la riduzione di cui ai commi precedenti, l'utente dovrà presentare al gestore del servizio il Piano Agrituristico approvato dalla Provincia di Treviso.

Art. 16: Manifestazioni ed eventi

1. E' dovuta la tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedono occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. La tariffa è commisurata al servizio base reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e alla tipologia di stoviglie impiegate, nonché alla quantità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti.
3. Il Consiglio di Bacino approva annualmente la tariffa di cui sopra, individuando importi differenziati del servizio base al fine di incentivare l'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco non riciclabile (ad esempio, mediante il sostegno alle cosiddette "manifestazioni ecocompatibili"), nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.

4. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. Nel caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti, previsto da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto, è comunque dovuta la tariffa pari al doppio del servizio base, come annualmente approvato dal Consiglio di Bacino.
7. La tariffa temporanea per la gestione dei rifiuti urbani è applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ovvero aree private gravate da servitù di passaggio, o aree private soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.
8. La tariffa temporanea è commisurata alla tariffa annua calcolata in relazione alla superficie occupata, , nonché in base al numero ed al volume dei contenitori per la raccolta dei rifiuti dati in dotazione, per giorno di occupazione, divisa per 365 e maggiorata del 100%, moltiplicata per i giorni di occupazione, con un minimo imponibile di € 12,00 ad evento per occupazioni sporadiche e non ricorrenti, senza applicazione di alcuna riduzione o agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte.
9. L'utente è tenuto a comunicare al gestore del servizio, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa temporanea, e ad effettuare il versamento della stessa secondo le modalità stabilite dallo stesso gestore del servizio.

Art. 17: Tariffa per attività mercatali

1. La nuova disciplina sul Canone Mercatale introdotta dalla L. 160/2019 stabilisce che limitatamente ai casi di occupazione temporanea il Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) sostituisca, oltre alla TOSAP/COSAP dello scorso anno, anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/2013.

CAPO II

GESTIONE DELLA TARIFFA

Art. 18: Comunicazione di attivazione del servizio

1. La comunicazione di attivazione del servizio deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 4 al gestore del servizio entro sessanta (60) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree tariffabili, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e/o tramite ulteriori canali contemplati nella carta della qualità dei servizi.
2. Le comunicazioni riportano quanto indicato nella Carta della qualità dei servizi e devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta
3. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento o nella data di inoltro della posta elettronica certificata.
4. Le comunicazioni di attivazione del servizio hanno effetto dal giorno nel corso del quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree tariffabili.
5. Il gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonché l'amministratore di condominio, devono presentare al gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.
6. L'Ufficio Anagrafe del Comune, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafiche o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

Art. 19: Comunicazione variazione o cessazione del servizio

1. Le comunicazioni di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore del servizio entro sessanta (60) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e tramite ulteriori canali contemplati nella carta della qualità dei servizi.
2. Le comunicazioni riportano quanto indicato nella Carta della qualità dei servizi e devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal

rappresentante legale o negoziante o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta

3. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento o nella data di inoltro della posta elettronica certificata.
4. Le comunicazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.
5. Le comunicazioni di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. In quest'ultima ipotesi, è fatto salvo il diritto dell'utente di provare l'insussistenza del presupposto impositivo. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione,
6. Il gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonché l'amministratore di condominio, devono presentare al gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di variazione e di cessazione del servizio del possesso o della detenzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.
7. L'Ufficio Anagrafe del Comune, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafiche o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

Art. 20: Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può presentare al gestore del servizio, nei termini e nelle forme previste da apposita modulistica, un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o una richiesta di rettifica degli importi addebitati in conformità a quanto previsto nella carta della qualità e dei servizi.
2. Il gestore del servizio predispone specifica modulistica disponibile presso lo sportello fisico e/o scaricabile dal sito web aziendale.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto, purché la comunicazione contenga almeno le informazioni di cui alla carta della qualità.

Art. 21: Banche dati

1. Per l'applicazione della tariffa in caso di nuovi affidamenti, sono utilizzati i dati e gli elementi in possesso del gestore del servizio provenienti dagli archivi comunali, sia informatici che cartacei, utilizzati ai fini del tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché ogni altro dato utile alla corretta applicazione della tariffa così come prevista dal presente regolamento.

In ogni caso, il gestore ha tempo 2 anni a decorrere dalla data dell'esecuzione del servizio, per adeguare e verificare le banche dati alle norme del presente regolamento,

Art. 22: Riscossione

1. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani provvede alla riscossione della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da permettere una semplice, chiara e trasparente lettura dei dati da parte dell'utente e con le modalità e i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR.
3. Il gestore emetterà di norma un unico documento contenente il consuntivo dell'anno precedente e l'addebito dell'acconto dell'anno di riferimento in base alle tariffe deliberate dall'assemblea per quell'anno.
4. La fattura sarà pagata in due rate a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
6. Non vengono emessi documenti di importo compreso tra - €. 3,00 (importo a credito) e €. 3,00 (importo a debito).
7. Le fatture aventi importo totale inferiore rispettivamente a:
 - 50,00 €. per le utenze domestiche

- 350,00 €. per le utenze non domestiche

avranno un'unica scadenza.

8. Le fatture con importi a pagare fino a €. 10,00 vengono inviate all'utenza, ma il debito verrà riportato nella successiva fattura, fatto salvo il caso di cessazione dell'utenza.
9. Nel caso in cui il conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrà riportato a credito nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la somma verrà rimborsata dal gestore nelle modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
10. Nel caso in cui per l'anno solare di riferimento l'assemblea non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui al comma 3, il gestore potrà emettere la fattura avvalendosi delle tariffe approvate per l'anno precedente.
11. Resta salva la facoltà per il gestore di emettere distintamente una fattura di consuntivo, l'anno successivo all'anno solare di riferimento, e una fattura di acconto dell'anno in corso.
12. In qualunque caso, il pagamento delle singole rate sarà fissato a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
13. Il consuntivo sarà determinato tenendo conto delle variazioni comunicate dall'utente che comportino modifiche nella tariffa da applicare nonché del totale dei litri effettivamente rilevati dalle letture strumentali per ogni singola utenza, integrati con i minimi di conferimento di cui allegato B.
14. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il gestore potrà sollecitare il pagamento della tariffa, dando al debitore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento al pagamento.
15. Per i servizi svolti con contenitori di grandi dimensioni, quali FEL e cassoni scarrabili, il gestore procederà all'emissione delle fatture per i servizi (noleggio, raccolta, trasporto, recupero / smaltimento) con cadenza bimestrale.

Art. 23: Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti, il gestore provvederà al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli interessi di cui all'art. 27, delle spese di recupero del credito e delle successive occorrenze.
2. Per tardivo pagamento si intende quello effettuato entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento, oltre i 60 giorni il pagamento si considera omesso.

3. La riscossione coattiva della tariffa è effettuata dal gestore del servizio integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della L. 27.12.2019 n. 160, mediante notifica di apposito avviso di accertamento come previsto dal suindicato articolo.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 3 deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro 60 giorni dalla sua notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
5. Nei casi in cui siano rideterminati gli importi contenuti nell'avviso di accertamento esecutivo, il contenuto dello stesso andrà riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore.
6. L'avviso di accertamento di cui al comma 3 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia necessario provvedere alla notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 che, ad ogni buon conto, potrà essere utilizzata come atto prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata.
7. In caso di mancato pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'avviso di accertamento esecutivo, il gestore procederà, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò legittimati, all'esecuzione forzata sui beni del debitore, anche avvalendosi degli strumenti di cui al titolo II (artt. 45 e segg.) del D.P.R. del 29/09/1973 n. 602 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 792 lettera f) della L. 27.12.2019 n. 160, ovvero comunque a mente degli artt. 474 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e seguenti del codice civile.
8. Prima di procedere al recupero coatto, è data facoltà al gestore di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere con modalità stragiudiziali al recupero delle somme dovute, ovvero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di incerta riscossione
9. Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al gestore è data facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza di continuare l'azione intrapresa.

Art. 24: Controllo

1. Il gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa, nonché controlla i dati comunicati ai sensi del precedente art. 18 e 19.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. A tal fine, i competenti uffici comunali sono tenuti a comunicare al gestore del servizio, le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio, l'esatta composizione dei nuclei familiari, iscrizioni,

cessazioni e cambi via), nonché tutte le altre variazioni riguardanti i locali e le aree interessate (ampliamento, ristrutturazione, licenze commerciali e simili).

3. In caso di riscontro di omessa o parziale comunicazione dell'utente ai sensi dei precedenti art. 18 e 19 il gestore del servizio intraprende le azioni necessarie per la regolarizzazione dell'utenza e per il recupero delle somme dovute dalla stessa. Il Gestore, in questi casi, procede a trasmettere una comunicazione all'utente, il quale ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione presentandosi presso gli uffici competenti esibendo regolare denuncia di iscrizione/cessazione/variazione o inviando lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comporteranno l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Qualora l'utente non risponda alla comunicazione di cui sopra entro il termine di 30 giorni, il gestore provvederà ad inviare tramite posta raccomandata la comunicazione contenente gli elementi che determinano l'addebito della tariffa all'utenza e il termine entro il quale presentare eventuali contestazioni. Decorsi tali termini, il gestore del servizio procede emettendo documento di addebito in base agli elementi indicati nel successivo comma 5.
4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il gestore del servizio ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltà di:
 - a) invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate), ed a presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero rispondere a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento a dette richieste, qualora sia necessario verificare elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa (superfici o destinazione d'uso), personale dipendente del gestore del servizio, su apposita autorizzazione comunale e previo avviso da comunicare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, sono deputati, muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere ai locali ed alle aree interessate alla verifica stessa;
 - b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete; richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
5. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 25: Rimborsi e rettifiche

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato relativo al periodo successivo alla data indicata nella comunicazione di cessazione dell'utenza per assenza di occupazione o conduzione dei locali e delle aree.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il gestore provvede all'eventuale rimborso della tariffa per l'importo non dovuto, al netto dell'IVA.
3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato entro centoventi (120) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica senza ulteriori istanze da parte dell'utente, attraverso:
 - detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dei termini di cui al successivo comma.
4. Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro
5. Nel caso in cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate comunicazioni da parte del medesimo, che comportano la riemissione o la rispedizione della fattura all'utente, il pagamento dell'importo dovuto sarà previsto in un'unica rata e dovrà essere effettuato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
6. Fuori dei casi di richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati presentata dall'utente, in ipotesi di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore del servizio dispone lo storno dell'importo all'atto dei successivi addebiti, ovvero la nota di accredito.

Art. 26: Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 18, il gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova

contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o la conduzione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il gestore del servizio si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'articolo 24.

2. In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, ovvero di tardivo, parziale o omesso versamento il gestore del servizio, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, emette atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alle maggiorazioni ed agli interessi moratori così come stabilito al successivo comma 4 ed all'articolo 27 del presente regolamento.
3. Gli atti di cui al comma precedente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa e la loro destinazione d'uso, i periodi tariffati, la tariffa applicata unitamente alle spese, alle maggiorazioni ed interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.
4. Il gestore del servizio irroga le seguenti maggiorazioni una-tantum, oltre la tariffa dovuta, a titolo di risarcimento per danno finanziario e rimborso spese ed oneri di controllo dell'ufficio:
 - a) € 150,00:
 - in caso di omessa comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa
 - in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa, se perviene spontaneamente oltre un anno dalla data di cui all'art. 18 e 19;
 - b) € 50,00 in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa, se perviene spontaneamente entro un anno dalla data di cui all'art. 18 e 19;
 - c) € 75,00 in caso di infedele, inesatta, od incompleta comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;
 - d) € 20,00 in caso di contestazione per gli inserimenti d'ufficio, effettuata oltre un anno dalla data di emissione delle fatture e che comporti un rimborso delle stesse, come previsto dall'art. 24 comma 3.
 - e) se vengono rinvenuti rifiuti a lato del contenitore, è addebitato il costo di un doppio svuotamento.

Art. 27: Interessi moratori

1. Per omesso o parziale pagamento, il gestore del servizio provvederà ad addebitare sugli importi dovuti, gli interessi moratori calcolati su base giornaliera in misura del tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali.
2. Per le utenze non domestiche, in caso di omesso pagamento della Tariffa oltre il termine di 90 (novanta) giorni, il gestore potrà applicare gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali, ai sensi dell'art. 1 comma 802 della L. 27.12.2019 n. 160.

Art. 28: Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 (tre) per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 (trecento) euro, ovvero pari al 6 (sei) per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 (seicento) euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nelle forme e nel rispetto delle misure di cui all'art. 1 comma 803) let. b) della L. 27.12.2019, n. 160.

Art. 29: Rateizzazione

2. 1. Il gestore, su richiesta del debitore che dichiara mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - che si trovi in condizioni economiche disagiate, individuate secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - nel caso in cui l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;

può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
4. Salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di ARERA, il Gestore può concedere dilazioni del termine o rateizzazioni di pagamento sulle somme spettanti in base ai seguenti requisiti:
 - Dimostri di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;
 - Non sia moroso per le annualità pregresse
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate nei termini di cui all'art. 27, co. 3 del presente Regolamento.
7. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadranno l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa potrà essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 (trentasei) rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

Art. 30: Trattamento dati

1. L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per l'applicazione della tariffa.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono obbligati alla garanzia della tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso l'esterno dei dati stessi.

Art. 31: Contenzioso

1. In materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi sarà adita l'Autorità competente.
2. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva appartiene al Giudice Ordinario.
3. Il Gestore agisce in conformità alla Carta della qualità dei servizi e ai provvedimenti di ARERA nei rapporti con gli utenti.
4. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.
5. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui al presente Regolamento.
6. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e seguenti del Codice Civile, il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione e, in caso di giudizio pendente, anche tenendo conto della probabilità di soccombenza.

CAPO III

ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

Art. 32: Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2015.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (dal comma 639 al comma 728) e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e ad ogni altra norma applicabile in materia.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 n. 147 del 27/12/2013 e s.m.e.i., è abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.



14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014.

4. Rimangono valide, nei limiti in cui risultano compatibili con la nuova disciplina tariffaria, e fino alla modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni e dichiarazioni rese ai sensi del previgente regolamento del Consorzio Igiene del Territorio per l'applicazione della TIA, TARES e TARI.

Art. 33: Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

Allegato A

TABELLA CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE						
Numero occupanti	1	2	3	4	5	6 o più

Allegato B

TABELLA MINIMI DI CONFERIMENTO PER UTENZE DOMESTICHE		
<i>Numero componenti dell'utenza</i>	<i>N° svuotamenti minimi (da 120 lt)</i>	<i>Volumetria annua conferimenti minimi (lt)</i>
1	2	240
2	3	360
3	4	480
4	5	600
5	6	720
6 e più componenti	7	840

Allegato C

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	
N°	Tipologia di attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, palestre
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, parchi divertimenti
5	Stabilimenti balneari, stazioni, aero porti e aree di sosta camper
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali e case di cura
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli-ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie, mense aziendali
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di genere misti
29	Banchi di mercato, generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale giochi

DATI DEL DICHIARANTE			
COGNOME E NOME			
NATO A		IL	
RESIDENTE A			
IN QUALITA' DI			
	TITOLARE		
	RAPPRESENTANTE LEGALE		
	ALTRO (SPECIFICARE)		
DELLA DITTA			
DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE			
P.I.			
C.F.			
MAIL			
PEC			
TEL			

IL DICHIARANTE

preso atto che con il Decreto 116/2020 è stata introdotta e disciplinata la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006), consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che non intende avvalersi del servizio di raccolta per i rifiuti urbani prodotti nella seguente sede:

COMUNE DI	
INDIRIZZO	
CODICE ATECO	
SUPERFICIE MQ	

DICHIARA INOLTRE:

- che a decorrere dal 01/01/____, e per i successivi 2 anni, si rivolgerà a operatori privati per conferire i propri rifiuti urbani e che produrrà annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei medesimi rifiuti come previsto dall'art. 13 del Regolamento per la gestione della tariffa;
- le quantità stimate e le tipologie di rifiuti urbani che intende avviare a recupero tramite soggetto terzo, compilando la tabella a pagina 2;
- che l'attività prevalente esercitata dalla società è _____;
- che si impegna a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali bidoni e cassonetti;
- che il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani è _____;

 Luogo e data

 Firma del dichiarante

Nota informativa

La presente comunicazione deve pervenire al gestore Sav.no. Spa entro il **30 giugno** dell'anno solare precedente all'annualità di inizio del servizio con gestore terzo, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Resta salva la possibilità, dietro richiesta dell'utenza non domestica e accettazione del gestore, di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza duennale.

La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa tramite posta certificata a SAV.NO. SPA (savno@pec.it), unitamente a copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

ELENCO DEI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO TRAMITE SOGGETTO TERZO

DESCRIZIONE	EER	Quantità stimata (kg)
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
Rifiuti biodegradabili	200201	
Rifiuti dei mercati	200302	
Imballaggi in carta e cartone	150101	
Carta e cartone	200101	
Imballaggi in plastica	150102	
Plastica	200139	
Imballaggi in legno	150103	
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	
Imballaggi metallici	150104	
Metallo	200140	
Imballaggi materiali compositi	150105	
Imballaggi in materiali misti	150106	
Imballaggi in vetro	150107	
Vetro	200102	
Imballaggi in materia tessile	150109	
Abbigliamento	200110	
Prodotti tessili	200111	
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318	
Rifiuti ingombranti	200307	
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130	
Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679 UE

Privacy ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679 UE

1) Titolare del trattamento è SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi art.li 15-22): diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un'autorità di controllo.

Luogo e data

Firma del dichiarante

DATI DEL DICHIARANTE			
COGNOME E NOME			
NATO A		IL	
RESIDENTE A			
IN QUALITA' DI			
	TITOLARE		
	RAPPRESENTANTE LEGALE		
	ALTRO (SPECIFICARE)		
DELLA DITTA			
DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE			
P.I.			
C.F.			
MAIL			
PEC			
TEL			

II DICHIARANTE

preso atto che con il Decreto 116/2020 è stata introdotta e disciplinata la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006), consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA CHE

nel corso dell'anno _____

per la sede ubicata al seguente indirizzo:

COMUNE DI	
INDIRIZZO	

sono stati avviati a recupero tramite soggetto terzo i seguenti rifiuti urbani:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CER</i>	<i>QTA' CONFERITA</i>	<i>TRASPORTATORE</i>	<i>IMPIANTO DI DESTINAZIONE</i>
<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>			
<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>			
<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>			
<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>			
<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>			
<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>			
<i>Plastica</i>	<i>200139</i>			
<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>			
<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>			
<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>			
<i>Metallo</i>	<i>200140</i>			

<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>			
<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>			
<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>			
<i>Vetro</i>	<i>200102</i>			
<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>			
<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>			
<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>			
<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>			
<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>			
<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>			
<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>			
<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>			
<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>			

Luogo e data

Firma del dichiarante

La comunicazione deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa tramite posta certificata a SAV.NO. SPA (savno@pec.it), unitamente a copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679 UE

Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679 UE

1) Titolare del trattamento è SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi art.li 15-22): diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un'autorità di controllo.

Luogo e data

Firma del dichiarante

DATI DEL DICHIARANTE		
COGNOME E NOME		
NATO A		IL
RESIDENTE A		
IN QUALITA' DI		
	TITOLARE	
	RAPPRESENTANTE LEGALE	
	ALTRO (SPECIFICARE)	
DELLA DITTA		
DENOMINAZIONE		
SEDE LEGALE		
P.I.		
C.F.		
MAIL		
PEC		
TEL		
CODICE CLIENTE		

II DICHIARANTE

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA CHE

nella sede ubicata al seguente indirizzo:

COMUNE DI	
INDIRIZZO	

ci sono superfici dove si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006, come da dichiarazione annuale che si allega. Le aree produttrici di rifiuti speciali sono individuate ed evidenziate nell'allegata planimetria scala 1:200, nella quale viene indicata la metratura delle superfici interessate.

In caso di esonero dall'obbligo di dichiarazione si comunicano i quantitativi gestiti nell'anno precedente alla comunicazione:

DESCRIZIONE	CER	QTA' CONFERITA anno 20__*

* (anno precedente alla comunicazione)

SOMMA DEI MQ. DOVE SI PRODUCONO IN VIA CONTINUATIVA E PREVALENTE RIFIUTI SPECIALI:
MQ _____

Luogo e data

Firma del dichiarante

La comunicazione deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa tramite posta certificata a SAV.NO. SPA (savno@pec.it), unitamente a copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e copia della visura camerale (emessa non oltre 60 giorni dalla data di richiesta).

Per l'applicazione della riduzione della superficie dal 01.01.2025, la documentazione dovrà pervenire entro il 31.03.2025.

Per tutte le comunicazioni successive la riduzione verrà applicata dalla data di ricezione della PEC.

La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. L'utenza è tenuta a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni.

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679 UE

Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679 UE

1) Titolare del trattamento è SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi art.li 15-22): diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un'autorità di controllo.

Luogo e data

Firma del dichiarante